Sentenza n. 267 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Giudice relatore
Elisa	**BORELLI**	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 32848** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 77461** reso da Abaco s.p.a., agente della riscossione del canone per l'occupazione suolo ed aree pubbliche del Comune di Piove di Sacco (PD) per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, depositato il 19 luglio 2022, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Napoli (C.F. NPLMRC71E23G812Y - PEC marco.napoli@milano.pecavvocati.it - telefax: 02.86894014) e Chiara Pagliaroli (C.F. PGLCHR87D48A246Z - PEC: chiara.pagliaroli@bergamo.pecavvocati.it) per elezione domiciliata agli indirizzi PEC indicati;

con l'intervento del Comune di Piove di Sacco, per il tramite della dott.ssa Emanuela Rosso Responsabile del Settore II dell'Amministrazione (Finanziario-Tributi);

Vista la relazione **n. 225/2026** del 26 maggio 2026 del magistrato istruttore del conto;

Visti la memoria depositata in giudizio in data 27 luglio 2026 dall'agente contabile e relativi allegati;

Visti la memoria di intervento in giudizio depositata dal Comune di Piove di Sacco in data 27 luglio 2026 e relativi allegati;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2026 - celebrata con l'assistenza del dott. Marco Greggio e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. Roberto Angioni - l'Avv. Paolo Brambilla in sostituzione dell'Avv. Marco Napoli per l'agente contabile, la rappresentante dell'Amministrazione dott.ssa Emanuela Rosso e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n. 225/2026 del 26 maggio 2026**, il magistrato istruttore del conto giudiziale **n. 77461** reso da Abaco s.p.a., agente della riscossione del canone per l'occupazione suolo ed aree pubbliche del Comune di Piove di Sacco (PD) per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, depositato il 19 luglio 2022, dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

a) il conto in esame - avente ad oggetto la riscossione del Canone Unico Patrimoniale (ex canone per l'occupazione del suolo ed aree pubbliche) per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022, sottoscritto dell'agente contabile e controfirmato dal Responsabile del Servizio e Finanziario - risulta parificato e approvato senza contestazioni nei confronti dell'agente;

b) il conto espone a sinistra gli importi delle riscossioni per complessivi euro 1.884,89 e a destra quelli dei riversamenti in tesoreria per euro 1.881,57, entrambi con cadenza trimestrale e non chiude in pareggio, in quanto, come risultato dall'istruttoria compiuta, il minore importo di euro 3,32 dei riversamenti rispetto alle riscossioni, rilevabile dal conto, risultava trattenuto dall'agente, per "spese postali".

c) la ridetta trattenuta di euro 3,32 a titolo di spese postali, risultava essere stata effettuata in contrasto con il capitolato d'appalto che regola il rapporto con l'agente contabile, il quale espressamente qualifica l'aggio come "omnicomprensivo" e non contiene alcuna previsione specifica in ordine al rimborso delle spese, né autorizza il concessionario a trattenere qualsivoglia somma dagli importi riscossi da riversare;

d) dall'esame delle fatture emesse per il pagamento del corrispettivo del servizio risulta, inoltre, la fatturazione delle ulteriori somme complessivamente pari a euro 70,94 per "spese gestione servizio OSAP" o "spese gestione CUP", anche in questo caso in contrasto con la previsione contrattuale di onnicomprensività dell'aggio;

e) il calcolo dell'aggio, formalmente conforme a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Capitolato speciale d'appalto, è stato effettuato sulla base dell'insieme degli incassi, comprensivi anche di quelli diretti dell'Ente (il cui importo, pari ad euro 205.740,34 è stato verificato sulla base delle ricevute di incasso acquisite in istruttoria);

f) non risulta depositata la relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'articolo 139, comma 2, c.g.c..

2. Tanto considerato, il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto

alla valutazione del Collegio, con richiesta di declaratoria di sua irregolarità, senza discarico per l'agente.

3. Con memoria depositata in data 27 luglio 2026, a mezzo degli Avv.ti Marco Napoli e Chiara Pagliaroli, l'agente contabile, evidenziata la piena regolarità del conto, concludeva per la declaratoria di regolarità del conto giudiziale con discarico dell'agente contabile ovvero, in subordine, di riconoscimento in capo al concessionario una responsabilità per colpa lieve.

Deduceva in particolare l'agente, in riferimento agli importi rimborsati per spese postali (in realtà euro 3.42 a titolo di spese postali – e non euro 3,32 come indicato nella relazione di irregolarità - e euro 70,94 a titolo di spese di postalizzazione e, in parte, agli oneri di riscossione per la gestione del "servizio OSAP" e del "servizio CUP"), che la loro ripetizione è prevista per espressa disciplina di legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L. n. 202/1991 e dell'art.17 del d.lgs. n. 112/1999, come peraltro confortato dalla stessa interpretazione della giurisprudenza contabile e amministrativa espressamente richiamata nella memoria difensiva, previsioni che trovano comunque riscontro nell'art. 4, comma 2, del Capitolato speciale d'appalto, il quale prevede che "*L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio spettante va assunto al lordo delle sanzioni e degli interessi moratori ed al netto dei rimborsi effettuati, delle spese di spedizione e di notifica, sostenute dal Concessionario*".

4. Con memoria depositata nella medesima data del 27 luglio 2026, l'Amministrazione, rilevato che l'incasso di somme da parte dell'agente assumeva per l'Ente carattere meramente residuale, nel concludere per la declaratoria di regolarità del conto, evidenziava che il rimborso delle spese

postali era previsto dall'art. 4, comma 2, tanto del precedente contratto d'appalto (rep. 2823/2014 per le annualità 2014-2016)), quanto del capitolato d'appalto in uso nell'annualità oggetto del conto (rep. n. 3739/2019 per le annualità 2019-2021), in stretta applicazione di quanto previsto dalla disciplina di legge.

Quanto al mancato deposito della relazione dell'organo interno ex art.139, comma 2, c.g.c., l'Amministrazione considerava che la resa del conto e la verifica dei conti correnti dedicati sono oggetto di controllo da parte del Collegio dei Revisori, ovvero del medesimo organo deputato alla redazione della relazione. Pertanto, la sua mancata allegazione non integra un'irregolarità sostanziale, trattandosi, in ogni caso, di adempimento non riferibile all'agente contabile e che non impedisce l'approvazione del conto.

5. All'udienza odierna l'agente contabile e la rappresentante dell'Amministrazione insistevano nelle deduzioni e conclusioni formulate; il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e la non ammissione a discarico dell'agente contabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Alla luce dei chiarimenti forniti dall'agente e dall'Amministrazione nel corso del giudizio, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la regolarità del conto e ammettere a discarico l'agente.

7. Quanto agli importi trattenuti a titolo di spese postali, la loro rifusione all'agente è dovuta per legge, così come anche previsto dalle disposizioni del capitolato speciale allegato al contratto di concessione per il periodo 1.1.2019-31.12.2019 rep. 3739/2019.

Al riguardo osserva il Collegio che il suddetto capitolato, nell'ambito della

previsione dell'onnicomprensività dell'aggio, prevede, al'art. 4, comma 2, che "*L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio spettante va assunto al lordo delle sanzioni e degli interessi moratori ed al netto dei rimborsi effettuati, delle spese di spedizione e di notifica, sostenute dal Concessionario",* con una modifica lessicale rispetto alle regole del precedente capitolato (allegato al contratto rep. 2823/2014 relativo al periodo 1.7.2014-30.6.2016), ove, sempre all'art. 4, comma 2, era invece espressamente contemplata la prerogativa del concessionario di trattenere le spese postali ("*L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio spettante va assunto al lordo delle sanzioni e degli interessi moratori ed al netto dei rimborsi effettuati, delle spese di spedizione e di notifica incassate e trattenute dal concessionario*").

Pur tuttavia, tale difformità lessicale è ritenuta dal Collegio non rilevante e specialmente non tale da poter consentire di affermare che le spese postali debbano rimanere a carico del concessionario.

A tal fine occorre considerare:

a) che le disposizioni esaminate si inseriscono, entrambe, nell'ambito di un complesso di regole che, in entrambi i casi, definiscono l'aggio come omnicomprensivo, ragione per la quale a tale specificazione, di per sé, non si può ricondurre interpretativamente la valenza di escludere il rimborso al concessionario delle spese postali:

b) entrambe le previsioni esaminate non riguardano il rimborso delle spese al concessionario, bensì la determinazione della misura dell'aggio; inoltre, anche nel previgente capitolato il rimborso delle spese postali non costituiva oggetto di specifica considerazione, ma era inserito come predicato

dell'esclusione delle spese dal conteggio dell'aggio (*…al netto… delle spese di spedizione e di notifica incassate e trattenute dal concessionario*), di fatto quale profilo intrinseco del rapporto patrimoniale tra ente e concessionario;

c) in disparte la circostanza che parte delle riscossioni ben può essere intervenuta secondo le disposizioni del precedente contratto, in quanto relativa a carichi precedenti, è condivisibile l'osservazione dell'agente contabile e dell'Amministrazione che, secondo logica, se le spese postali e di spedizione fossero di spettanza dell'Ente (e non oggetto di rimborso al concessionario) le stesse dovrebbero considerarsi per l'Ente stesso come una ulteriore forma di riscossione, ragione per la quale non si giustificherebbe, in termini contrattuali, l'espressa esclusione della loro considerazione dal conteggio dell'aggio in quanto costituirebbero somme assicurate all'Ente per via dell'attività demandata ad Abaco;

d) in ultimo, e soprattutto, è evidente che trattandosi di spese che nella procedura di riscossione rimangono a carico del contribuente ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 202/1991 (*Le spese per i compensi di notifica stabiliti al comma 1, le spese postali in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, e quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti ad imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro delle finanze*), ove le stesse fossero trattenute dall'Ente e non rimborsate al concessionario che le ha anticipate si verificherebbe, evidentemente, un'indebita locupletazione dell'Amministrazione a danno del contribuente dal quale

esigerebbe oltre all'imposta anche delle spese che non ha anticipato neanche in termini di un possibile corrispettivo erogato al soggetto concessionario.

8. In merito alla mancata trasmissione della relazione dell'organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2 c.g.c. si tratta di irregolarità non riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione, (sul punto, si veda ex multis, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale avrebbe dovuto provvedere a farsi carico della sua predisposizione e dell'invio alla Sezione giurisdizionale, trattandosi di adempimento obbligatorio, prescritto dalla normativa in vigore, cui non può sopperirsi, peraltro, attraverso le attività di verifica che, ad altro fine di legge, sono condotte in via autonoma da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

9. Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio in considerazione della natura del procedimento e dell'assenza di ammanchi.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32848** del registro di Segreteria dichiara regolare il conto giudiziale **n. 77461** reso da Abaco s.p.a., agente della riscossione del canone per l'occupazione suolo ed aree pubbliche del Comune di Piove di Sacco (PD) per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, depositato il 19 luglio 2022, e ammette a discarico l'agente contabile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026.

	Il Giudice relatore Il Presidente	
	Roberto Angioni Marta Tonolo	
	(firmato digitalmente) *(firmato digitalmente)*	
	Depositata in Segreteria, il 29/09/2026	
	Il Funzionario preposto	
	(firmato digitalmente)	
	Nadia Tonolo	